



***PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE e
DELLA TRASPARENZA
Triennio 2026-2028***

Premessa

Il presente Piano rappresenta l'aggiornamento al P.T.P.C.T. 2025-2027 conservandone lo stesso ambito di applicazione ed è proposto dal Responsabile Anticorruzione.

Il Piano esprime la strategia di prevenzione della corruzione che la società intende attuare durante il triennio 2026-2028, con un focus sul primo anno di pianificazione, in linea di continuità e in un'ottica di progressivo miglioramento rispetto a quanto già previsto nel P.T.P.C.T. 2025-2027. Una apposita sezione del presente Piano definisce le misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza.

La gestione del rischio, la cui finalità è di mettere in campo gli interventi per scongiurare eventi illeciti nell'organizzazione, è un processo a sviluppo circolare: la fase di monitoraggio è propedeutica all'aggiornamento del processo, che tiene conto dei cambiamenti di contesto. Il processo deve essere sviluppato in modo che i risultati siano tali da produrre modificazioni nei comportamenti individuali e in quelli organizzativi.

Viva Energia Holding Finanziaria S.p.A. adotta un approccio di “tolleranza zero” verso i fenomeni di corruzione, di opacità di gestione e di abusi. In coerenza con le indicazioni normative e regolamentari, nella predisposizione del presente programma e in genere nell'organizzazione di presidi organizzativi e di prevenzione, si fa, pertanto, riferimento ad un concetto di corruzione nella sua accezione più ampia, e si considerano sia gli illeciti corruttivi di cui alla normativa penalistica sia le ipotesi di “corruttela” e “mala gestio” quali le deviazioni dal principio di buona amministrazione stabilito all'art. 97 della Costituzione.

L'Amministratore Unico

Indice

1 INTRODUZIONE.....	5
1.1 Definizione di corruzione	5
2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	6
2.1 La legge 190 del 2012 e s.m.i., le delibere ANAC e il D.Lgs. n. 33/13.....	6
2.2 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2025-2027	8
2.3 La trasparenza	9
2.4 Il Piano di ViVa Energia	13
2.5 L'adozione del Piano per le Società partecipate	16
3 SISTEMA DI GOVERNANCE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	16
4 INIZIATIVE E MISURE INTRAPRESE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	16
5 SEZIONE "A" – ANTICORRUZIONE	18
5.1 I Reati rilevanti ex D.lgs 231/01 ed ai fini della legge 190	18
6 GESTIONE DEL RISCHIO.....	30
6.1 Il ciclo di gestione del rischio	30
6.2 Analisi del contesto esterno	31
6.3 Analisi del contesto interno	35
6.4 Valutazione del rischio	35
6.5 Il Responsabile della prevenzione della corruzione.....	36
6.6 Gli altri soggetti coinvolti.....	38
6.7 Identificazione delle attività sensibili.....	39
7 CONFLITTO DI INTERESSE.....	39
8 LE MISURE OBBLIGATORIE EX. L. 190/2012.....	40
8.1 Formazione dei dipendenti	40

8.2 Codice Etico comportamentale.....	40
8.3 Sistema disciplinare.....	41
8.4 Rotazione del personale.....	41
8.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – il c.d. pantouflage	41
9 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	42
10 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI.....	46
10.1 Inquadramento giuridico	46
10.2 Le segnalazioni	46
10.3 Le condotte illecite	47
10.4 Il fine di tutelare “l’interesse all’integrità della pubblica amministrazione”	47
10.5 I destinatari delle segnalazioni	47
10.6 Trattamento delle segnalazioni anonime	48
10.7 Tutela del whistleblower	49
10.8 Inconferibilità ed incompatibilità	51
11 SEZIONE “B” – TRASPARENZA.....	53
11.1 Nomina Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità.....	55
12 CONFLITTI D'INTERESSE TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ.....	56
13 ACCESSO GENERALIZZATO.....	57
14 ACCESSO CIVICO.....	57
15 OBIETTIVI DI PERIODO IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	58
15.1 Implementazione “Sistema Trasparenza”.....	58
15.2 Coinvolgimento degli stakeholder	59
15.3 Adozione Piano per la trasparenza	59

1. INTRODUZIONE

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, e le norme successive sono stati introdotti numerosi strumenti atti a promuovere una cultura diffusa della trasparenza, dell’etica e della legalità e prevenire il potenziale sviluppo di fenomeni corruttivi.

Il sistema di prevenzione si articola su due livelli: il livello generale, basato sulle leggi e la cosiddetta “soft law”, i Piani Nazionali Anticorruzione (di seguito PNA) e gli atti dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito ANAC), e il livello particolare, con l’adozione di atti regolatori e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da parte di ciascuna pubblica amministrazione o società in controllo pubblico ed in house come nel caso di Viva Servizi.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche PTTPC o Piano), integrandosi con gli altri meccanismi e sistemi di gestione dell’organizzazione, è lo strumento per l’attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione.

1.1 Definizione di corruzione

La L.190/2013 non contiene una definizione di “corruzione”.

Tale concetto viene dato per presupposto e a tale proposito la circolare n.1/2013 della Funzione Pubblica chiarisce che *“...il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalisticae sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha pertanto un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della norma e del presente Piano sono dunque più ampie della fattispecie penalistica e comprendono anche circostanze in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati di funzioni che sono affidate per la promozione del pubblico interesse, fine da perseguire avendo a sempre presenti i principi costituzionali fondanti dell’impianto normativo “anticorruzione” e non solo: uguaglianza imparzialità e buon andamento e il loro bilanciamento, e il bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti.

2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 La legge 190 del 2012 e s.m.i., le delibere ANAC e il D.Lgs. n. 33/13

A livello nazionale la legge n. 190/2012 integrata dal D.Lgs. n. 97/2016, con il quale sono state introdotte rilevanti modifiche, ha fornito un chiarimento sulla natura e sui contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione considerandolo come atto di indirizzo ed ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione prima nella CIVIT – Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 150 del 2009, ora nell'ANAC – Autorità Nazionale anticorruzione (a seguito della legge n. 135/2013) ed ha attribuito a tale Autorità i compiti di vigilanza e controllo sulla effettiva applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa; alla medesima Autorità competeva l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) da predisporre a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Al secondo livello si collocano i Piani territoriali anticorruzione (PTPC) di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.

La CIVIT, con deliberazione n. 72/2013, visto l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 190/2012, ha quindi approvato il primo PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (d'ora in poi PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Quindi l'ANAC ha approvato il nuovo Piano 2016 con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ed i successivi aggiornamenti negli anni 2017 e 2018 con delibere n. 1208 del 22 novembre 2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018. Successivamente è stato approvato il nuovo PNA 2019/2021 (delibera numero 1064 del 13 novembre 2019). Infine, L'ANAC, in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del sistema del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto, per il momento, (luglio 2021) di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del Piano triennale. Le stesse vengono riportate nelle tabelle pubblicate, aggiornate alla data del 16 luglio 2021.

I contenuti del PNA sono altresì rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. (paragrafo 1.3 PNA).

Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La legge 190/2012, quindi, delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione, delineando un insieme di regole volte a garantire legalità ma anche trasparenza all'azione pubblica.

La definizione di corruzione non è limitata al solo profilo penalistico; il concetto va inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l'abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

In tale contesto la "trasparenza", oltre ad essere un valore in sé, viene utilizzata come strumento di azione strettamente correlato all'integrità; i due concetti sono infatti considerati aspetti complementari di un'unica realtà: solo ciò che è integro può essere trasparente e, nel contempo, solo laddove vi è trasparenza può essere assicurata integrità.

Il rispetto degli obblighi di trasparenza è inteso, dunque, come uno degli strumenti principali di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

In linea con quanto sopra rappresentato, è stato successivamente emanato il D.Lgs. 33/13 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, la nuova formulazione dell'art. 11 - così come introdotta dal D.L. 90/2014, convertito in L. 114 del 11 agosto 2014 - ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, estendendo agli enti di diritto privato in controllo pubblico (vale a dire alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di Pubbliche Amministrazioni), con riguardo alle attività di pubblico interesse, la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni; si è così superato l'iniziale dettato del citato art. 11, che limitava, infatti, l'applicazione della normativa ai soli commi da 15 a 33 dell'art. 1 della L. 190/12.

L'art. 10 del citato D.Lgs. stabilisce, inoltre, che "ogni amministrazione [...] adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità".

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Società (nel seguito in breve il "Programma") definisce, pertanto, le misure, le modalità attuative e le iniziative volte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi; specifica, altresì, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui sopra.

Data la funzione preventiva svolta dalla trasparenza in tema di anticorruzione, ne consegue che le azioni del Programma sono definite in un'ottica di integrazione con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma stesso costituisce parte integrante.

Con l'adozione del presente Programma triennale, VIVA Energia Holding Finanziaria Spa intende quindi ottemperare anche a quanto disposto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza, intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

2.2 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2026-2028.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione altro non è che il documento previsto *in primis* dall'art. 1, comma 5 della legge n. 190/2012 quale modalità attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche e le società sopra descritte, definiscono e mettono a conoscenza dell'ANAC e del Dipartimento della Funzione Pubblica *"la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio"* (art. 1, comma 5).

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 190/12, in particolare, *"Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:*

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle (loro) competenze ... (omissis);*
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;*
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge".*

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ha specificato (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 i soggetti destinatari *"sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali"* tuttavia, *"per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e*

denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

Il PNA impone inoltre di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio “...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

L'ANAC in linea con le modifiche successivamente intervenute ha successivamente fornito nuovi indirizzi metodologici e di programmazione rispetto a quanto sopra.

In particolare, il Piano Triennale:

- a) è lo strumento di definizione delle strategie e di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione a livello organizzativo;
- b) deve essere interpretato come un'opportunità di cambiamento reale, d'innovazione dei processi organizzativi e non un mero adempimento burocratico;
- c) deve contenere un'analisi e valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indicare le azioni per la prevenzione;
- d) deve basarsi su una metodologia di analisi e valutazione dei rischi;
- e) deve prevedere obiettivi ed azioni in grado di consentire il monitoraggio dell'efficacia degli interventi attuativi.

I soci pubblici di VIVA Energia ed in particolare il socio maggioritario (Comune di Ancona) in adempimento agli obblighi previsti dall' art. 22 del D.Lgs. 33/2013, hanno riportato nell'elenco delle società partecipate la percentuale di controllo e la natura di società per azioni a capitale totalmente pubblico. Pertanto, VIVA Energia soggiace agli obblighi di trasparenza quale società controllata da P.A. limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

2.3 La trasparenza

Nello spirito della legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia,

efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

La legge 190/2012 – costituita da due soli articoli, il primo contenente disposizioni prescrittive ed il secondo recante la c.d. “clausola di invarianza” – prevede difatti espressamente l'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art.1 alle *“società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”* (art.1, comma 34).

Le previsioni richiamate che si applicano nei confronti delle Società partecipate da Enti pubblici, come nel caso di VIVA Energia Holding Finanziaria S.p.A., limitatamente alla attività di pubblico interesse, stabiliscono sommariamente obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti dei cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, obblighi/limitazioni e esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei “patti di integrità” con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione.

A tal fine si rammenta altresì il D.lgs. n. 33/2013, che ha specificato e disciplinato gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell'art 1 della legge n. 190/12 e ne ha esteso la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell'art. 22 nonché la circolare n. 1/2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Tale normativa in materia di trasparenza prevedeva:

- La nomina del Responsabile per la trasparenza (art. 43 D.lgs. 33/2013);
- Adozione e pubblicazione di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) da aggiornare annualmente (art. 10 D.Lgs. 33/2013);
- Pubblicazione dei curricula e dei compensi (Amministratore Unico, titolari di incarichi di collaborazione e di lavoro autonomo – consulenze);
- Pubblicazione dati relativi alla performance (trattamento economico premiante) relativo a tutto il personale (art. 20 D.lgs. 33/2013);
- Pubblicazione dati relativi al personale a tempo indeterminato e determinato (artt. 16 e 17 D.lgs. 33/2013);
- Pubblicazione dati relativi all'organizzazione della società (art. 13 D.lgs 33/2013);
- Pubblicazione dati relativi agli organi di indirizzo politico (art. 14 D.lgs. 33/2013);
- Pubblicazione dati relativi alla dotazione organica e relativo costo con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche (art. 10 D.lgs. 33/2013);
- Rispettare gli obblighi di trasparenza per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Altre misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla Legge 190/2012, riguardano:

- inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors) - D.lgs. 39/2013;
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - D.lgs. 39/2013;
- patti di integrità negli affidamenti (c. 17 art.1 Legge 190/2012).

E inoltre:

- mobilità del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
- astensione in caso di conflitto di interesse;
- formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).

Le modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, esprimono l’attenzione all’importanza di misure volte alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La novità introdotta dal D.lgs. n. 97/2016 è stata la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione denominato quindi PTPCT come indicato nella delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e nella delibera n. 1310/2016.

Quindi le modalità attuative della trasparenza non sono oggetto di atto separato ma diventano parte integrante del Piano come “apposita sezione”.

Le modifiche intervenute da detto decreto anche al D.Lgs. n. 33/2013 hanno anche indicato che la sezione dedicata alla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari a garantire al termine delle attività la pubblicazione dei dati.

L’aggiunta dell’art. 2 bis al D.Lgs. n. 33/2013 ha esteso, come noto, anche alle società in controllo pubblico, come VIVA Energia Holding Finanziaria S.p.A., l’ambito di applicazione.

Il PNA 2016 identificava altresì nuovi elementi:

- indicare i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati conseguentemente alla soppressione dell’obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità.

L’Amministratore Unico/Organo Amministrativo veniva deputato inoltre a decidere in ordine alla introduzione di misure organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia e effettività, a ricevere la Relazione annuale del RPC e le segnalazioni eventuali dello stesso.

Infine, si evidenziava la necessità di individuare un soggetto preposto (RASA) all’iscrizione ed aggiornamento dei dati nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e ad indicarne il nome all’interno del PTCP.

Con successiva delibera n. 1134 del 20.11.2017 l'ANAC ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici".

Dal nuovo quadro normativo emerge la conferma che le società in house rientrano tra le società in controllo cui si applicano le norme in materia di anticorruzione e trasparenza.

Per le nuove linee guida per amministrazione controllante si intende non solo quella titolare della partecipazione ma anche, quando non coincidente, l'amministrazione che comunque esercita il potere di controllo analogo sulla società partecipata, potendone determinare gli obiettivi strategici e le decisioni significative, così come previsto dalla definizione contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

Le nuove linee guida inoltre confermano che la elaborazione delle misure volte alla prevenzione della corruzione non possono essere affidate a soggetti estranei ma sono elaborate dal responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza se nominato e sono adottate dall'Amministratore Unico/Organo di indirizzo della società.

Tra le macroaree di attività esposte al rischio di corruzione sempre secondo l'ANAC vanno prioritariamente considerate quelle elencate dalla L. 190/2012: autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale. Ad esse si aggiungono le ulteriori aree che ogni società è chiamata ad individuare in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali (ad esempio l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne)

Da tenere presente che le nuove linee guida quanto ai rapporti tra OdV e RPCT hanno cambiato radicalmente le conclusioni alle quali si era pervenuti con la precedente determinazione n. 8/2015. Infatti, il RPCT non può più fare parte dell'OdV anche se collegiale. In ogni caso sussisterà sempre l'obbligo del coordinamento tra le due funzioni.

Sempre le predette linee guida hanno delineato in tema di trasparenza la conferma di quanto già oggetto di pubblicazione da parte della Società.

Infine, l'introduzione del diritto di accesso "generalizzato" ai documenti, ha innovato il diritto di accesso civico consentendo ai cittadini di poter richiedere senza uno specifico interesse, oltre ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, anche tutti quelli in possesso della PA o della società in controllo pubblico.

Per le esclusioni e i limiti occorre fare riferimento alle linee guida di cui alla delibera n. 1309 del 2016 valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati.

Altra novità è stato il collegamento ipertestuale, con l'introduzione dell'art. 9 bis al D.Lgs. n. 33/2013, alle banche dati di altri soggetti pubblici senza dover pubblicare le informazioni contenute nelle banche dati di quest'ultimi.

Come già ricordato infine l'ANAC, in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del sistema del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto, per il momento, (luglio 2021) di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del Piano triennale. Le

stesse vengono riportate nelle tabelle di successivamente pubblicate, aggiornate alla data del 16 luglio 2021.

Da ultimo si rammenta il PNA 2022, approvato in via definitiva dal Consiglio di ANAC con delibera n.7 del 17 gennaio 2023 e l'aggiornamento 2023 al PNA 2022 in relazione ai contratti pubblici. Infine, nell'aggiornamento 2024 e 2025 al PNA si è confermata la continuità con il PNA precedente dedicando la massima attenzione al nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nel presente Piano sono stati inoltre presi in considerazione, ove applicabili, gli approfondimenti svolti nelle parti speciali e/o su specifici settori di attività o materie, presenti nei PNA e negli aggiornamenti ai PNA adottati da ANAC, nonché gli "Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022", approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 02 febbraio 2022. Il PTPCT adottato recepisce, inoltre, il quadro normativo di riferimento, così come modificato ed arricchito dagli interventi del legislatore e dalle linee guida adottate da ANAC in merito all'applicazione dei principi anticorruzione applicabili agli Enti controllati dalle pubbliche amministrazioni.

2.4 Il Piano di VIVA Energia

Preliminarmente occorre evidenziare che Viva Energia Holding Finanziaria S.p.A. non rientra tra i soggetti tenuti all'adozione del PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione - ai sensi del D.L. n. 80/2021 e, pertanto, è stata tendenzialmente riconfermata l'impostazione dei precedenti Piani.

Nella redazione del presente documento, tenuto conto delle specificità organizzative, strutturali e della particolare natura delle attività svolte dalla Società, si è inteso ottimizzare, per quanto più possibile e in un orizzonte di medio periodo, il processo di allineamento ai principi e alle indicazioni formulate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, oltre che alla vigente normativa in materia sopra richiamata e del PNA, delle delibere emanate nel tempo dalla CIVIT (ora ANAC), in materia di prevenzione della corruzione, nonché delle circolari emanate dai diversi organi ed istituzioni quali, in particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ciò significa introdurre presidi efficaci, rivolti ad assicurare la conformità della gestione anche alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla "*Trasparenza*" e sulla "*Incompatibilità ed inconferibilità*".

Il presente documento si ispira quindi a tali principi ed alle indicazioni contenuti nel PNA, ed è stato suddiviso in due sezioni:

- Sezione A -"Anticorruzione" dedicata all'approfondimento dei contenuti più propriamente afferenti alla prevenzione della corruzione anche ai fini del D.lgs 231/01;
- Sezione B - "Trasparenza", in cui sono declinate le misure adottate dalla società in tale ambito.

Con la definizione del presente Piano, inoltre, VIVA Energia intende:

- a) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie e informazioni sulla Società ed ai suoi soggetti;
- b) consentire forme diffuse di controllo sociale del proprio operato a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il miglioramento nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi ai clienti.

Il processo di prevenzione e contrasto alla corruzione viene adottato dall'Amministratore Unico su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché pubblicato sul sito istituzionale di VIVA Energia Holding Finanziaria S.p.A. nella sezione "Società trasparente" alla quale hanno già accesso le Pubbliche Amministrazioni socie e trasmesso all'Amministrazione pubblica che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società (Comune di Ancona).

Il Piano ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i lavoratori presenti e futuri, collaboratori esterni e partner commerciali e verrà aggiornato, qualora necessario, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dall'A.U., delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANAC.

Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto, oltre che della vigente normativa in materia sopra richiamata, delle linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione – già CIVIT), pubblicate in data 23.06.2015 (determinazione n. 8 del 17.06.2015) che integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con lo scopo di definire i ruoli, le responsabilità, le procedure operative attraverso cui la Società provvede all'attuazione degli obblighi di trasparenza al fine di consentire a tutti i cittadini, in qualità di destinatari/utenti dell'attività gestita da VIVA Energia una effettiva conoscenza della azione della Società e di agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

Il Programma, redatto ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 33/2013, è stato elaborato avendo particolare riguardo alle indicazioni impartite dall'ANAC e nello specifico:

- ☐ Delibera n. 105/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) "Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
 - ☐ Delibera n. 2/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
 - ☐ Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - ☐ Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - ☐ Delibera n. 50/2013 di CIVIT "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"
 - ☐ Delibera n. 59/2013 di CIVIT "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)"
 - ☐ Delibera n. 65/2013 di CIVIT "Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"
 - ☐ Delibera CIVIT n. 72/2013 – Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione
- Adozione da parte del Comitato interministeriale delle "Linee di indirizzo" per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione

- ☐ Piano Nazionale Anticorruzione - anno 2013
- ☐ Circolare n. 1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
- ☐ Delibera n. 114/2014 di ANAC: “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle Pubbliche Amministrazioni”
- ☐ Determinazione n. 8 del 17.06.2015: «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»
- ☐ Delibera n. 10/2015: “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”
- ☐ Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
- ☐ Determinazione n. 831 del 03/08/2016 - rif. - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016
- ☐ Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
- ☐ Delibera numero 1074 del 21/11/2018 Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione
- ☐ Delibera numero 1064 del 13/11/2019 Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019
- ☐ Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019 “indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001”
- ☐ Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici
- ☐ Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche amministrazioni.
- ☐ Delibera n. 445 del 27 maggio 2020 “Parere in materia di inconferibilità dell’incarico di amministratore unico della omissis s.r.l.”
- ☐ Delibera n. 600 del 01 luglio 2020 “Ipotesi di incompatibilità interna prevista con riferimento allo svolgimento di determinate funzioni”
- ☐ Delibera 690 ANAC del 1luglio 2020 avente ad oggetto Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001
- ☐ Delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020 “Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità”
- ☐ Delibera n. 1054 del 25 novembre 2020 “Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013”

- ☐ Delibera n. 468 del 16 giugno 2021 Oggetto Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013)”
- ☐ PNA 2022 e relativi allegati
- ☐ Aggiornamento PNA 2023 di cui alla Delibera Anac
- ☐ Delibera n°311 del 12 luglio 2023 Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne
- ☐ PNA Aggiornamento 2023 Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023
- ☐ Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione.
- ☐ PNA Aggiornamento 2024 delibera n. 31 del 30 gennaio 2025
- ☐ Orientamenti dell’ANAC

Il Programma è strutturato secondo l’indice definito dall’ANAC nella Delibera n. 50/2013.

Il processo di adattamento agli obblighi di trasparenza viene adottato dall’A.U. su proposta del Responsabile della trasparenza nonché pubblicato sul sito istituzionale di VIVA Energia nella sezione “Società trasparente” alla quale hanno già accesso le Pubbliche Amministrazioni socie e comunicato a tutti i dipendenti presenti e futuri via intranet o per chi non ne ha accesso con mezzi alternativi.

2.5 L’adozione del Piano per le Società Partecipate

Fermo quanto sopra, l’Azienda si impegna a promuovere ed estendere i principi del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) anche alle proprie società controllate.

3 SISTEMA DI GOVERNANCE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO

Relativamente all’assetto organizzativo della Società ed al sistema di governance si fa riferimento allo Statuto societario a cui si rinvia espressamente e che tiene conto della natura pubblica della Società a totale partecipazione dei Comuni soci e della tipologia di attività e servizi gestiti.

4 INIZIATIVE E MISURE INTRAPRESE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Nella predisposizione del presente primo Piano 2026/2028 si è tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo ovvero l’assenza attuale di una struttura organizzativa e la presenza di una sola risorsa (impiegato amministrativo) e pertanto la consapevolezza della semplificazione di un sistema di controllo interno nonché delle previsioni future che caratterizzano la Società.

Relativamente alla trasparenza sul sito istituzionale (www.vivaenergiaholdingfinanziaria.it) è stata creata una apposita sezione intitolata “Società Trasparente” nella quale sono state pubblicate le informazioni laddove presenti per le varie finestre:

- Disposizioni Generali;
- Organizzazione;
- Consulenti, collaboratori e incarichi professionali;
- Personale;
- Bandi di concorso;
- Performance;
- Società partecipate;
- Attività e procedimenti;
- Bandi di gara e contratti;
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, Vantaggi economici;
- Bilanci Aziendali;
- Beni immobili e gestione del territorio;
- Controlli e rilievi sull'amministrazione;
- Capitale sociale;
- Servizi erogati;
- Pagamenti;
- Informazioni ambientali;
- Altri contenuti;

All'interno delle sezioni alla data odierna sono stati/ verranno quindi pubblicati ed alimentati via via i seguenti dati:

- Atti Generali: Atto costitutivo, Statuto, Atto di scissione ✓
- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: pubblicato sul sito ✓
- Oneri informativi per cittadini e imprese: da pubblicare nel seguito
- Organi di indirizzo politico-amministrativo: curricula ed atto di notorietà A.U., Collegio Sindacale, DPO ✓
- Telefono e posta elettronica: pubblicati sul sito sotto Contatti ✓
- Dati relativi alle Consulenze e alle Collaborazioni ✓
- Dati relativi agli incarichi professionali anno 2025: pubblicati sul sito ✓
- Dichiarazioni e Curricula Consulenze, Collaborazioni e incarichi professionali: pubblicati sul sito ✓
- Contratto Collettivo Nazionale e Verbali di Accordo ✓
- Procedura per la selezione del personale ✓
- Dotazione organica: dato pubblicato ✓
- Costo del personale: da pubblicare ✓

- Tassi di assenza: pubblicati sul sito ✓
- Accordo sindacale premio di risultato ✓
- Accesso all'Albo Fornitori: dato non presente
- Regolamento Albo Fornitori: dato non presente
- Regolamento perfezionamento contratti sottosoglia: dato non presente
- Bandi, gare e contratti ✓
- Adempimenti legge 190/12 da pubblicare 012 (affidamento di lavori, forniture e servizi): dati non presenti
- Programma delle acquisizioni anni 2024-2026 ex. art. 21 D.Lgs. 50/2016: dato non pertinente
- Contratti di servizio: Convenzione tra Viva Energia e Viva Servizi ✓
- Definizione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, ~~contributi~~, sussidi e vantaggi economici: pubblicati sul sito ✓
- Attestazione OIV o struttura analoga sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ✓
- All. 2.2 Griglia di rilevazione – ogni anno ✓
- Attestazione OIV All. 2.2 Griglia di rilevazione – ogni anno ✓
- Allegato 3 – Scheda di sintesi -ogni anno✓
- Organi di revisione amministrativa e contabile ✓
- Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio ✓
- Corte dei conti: dato non presente
- Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza: Atto di nomina RPCT ✓
- MOG e Codice Etico: dati pubblicati sul sito ✓
- OdV: Atto di nomina ✓
- Informativa sulla privacy e sui cookies: pubblicata sul sito ✓
- Note Legali: da pubblicare ✓
- Ufficio relazioni con il pubblico: dato non presente
- Accesso civico ✓
- Registri accesso civico semplice e generalizzato ✓
- Registro Accessi anno – Sezione Amministrazione Trasparente: ✓

La sezione “Amministrazione trasparente” viene quindi alimentata ed aggiornata in modo continuativo.

5 SEZIONE “A” - ANTICORRUZIONE

5.1 I Reati rilevanti ex D.lgs. 231/01 ed ai fini della legge 190/12

In questa sezione vengono confermate le valutazioni di tutti i reati presupposto che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti indicati negli artt. 24, 25, 25 *ter* e 25 *decies* del decreto legislativo 231/2001 e già oggetto del M.O.G. 231 adottato dalla Società nonché tutte le fattispecie delittuose contemplate soltanto nella legge 190/2012.

Come già sinteticamente premesso e come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, infatti, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale,

un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono, quindi, più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., e comprendono alcuni delitti quali a titolo di esempio i reati di abuso d'ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d'ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

Reati contro la Pubblica Amministrazione - richiamati dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001

➤ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316 bis c.p.).

Tale ipotesi delittuosa ricorre nel caso in cui, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europee, destinati alla ricerca ovvero allo sviluppo ed alla realizzazione di prodotti e servizi, non si destinano dette somme, anche parzialmente, alle predette finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia svolta;

➤ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 316 ter c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea;

➤ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Questa ipotesi ricorre laddove, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea;

➤ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.).

Tale reato presenta un elemento aggiuntivo rispetto al precedente, in quanto la truffa viene posta in essere allo specifico scopo di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dalla Comunità Europea;

➤ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 ter c.p.).

Tale reato si perfeziona quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico;

➤ Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.).

Tale reato è compiuto da chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti conclusi con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità di fornitura;

➤ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge 23/12/1986, n. 898)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Reati contro il Patrimonio- Pubblica Amministrazione – richiamati dall'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001

➤ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.).

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti...

➤ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

➤ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

➤ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita,

anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

➤ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

➤ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

➤ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Reati di criminalità organizzata – richiamati dall'art 24 ter

- Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Reati contro la Pubblica Amministrazione - richiamati dall'art. 25 e ss del D.lgs. 231/2001

- Concussione (Art. 317 c.p.).

Tale reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altre utilità.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p. la cui rubrica è stata modificata dalla L. 190/2012)

Tali ipotesi delittuose si configurano, a seguito delle modifiche introdotte dalla citata previsione legislativa, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa;

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319, 319 bis c.p.).

Tale ipotesi delittuosa, si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio.

Le pene previste per il corruttore, nelle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette denaro o altre utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio

- Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.).

La responsabilità amministrativa si applica, altresì, ad una modalità specifica di corruzione che è quella attinente agli atti giudiziari. In tal caso è necessario che il reato di corruzione sia posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo ed il soggetto corrotto sia un giudice, un cancelliere o un altro funzionario.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.).

La responsabilità amministrativa degli Enti si applica anche al nuovo reato introdotto dalla legge 190/2012: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni mentre la sanzione pecuniaria a carico dell'impresa può arrivare sino ad euro 1.200.000 (unmilione duecentomila/00).

- Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.).

Tale reato si perfeziona mediante l'offerta o promessa di denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. L'elemento della non accettazione del denaro o dell'utilità offerta è di fondamentale importanza nella struttura del reato e nella ragione della norma che è diretta a punire soltanto il comportamento dell'istigatore e non del privato istigato. Invero, nella diversa ipotesi in cui il pubblico ufficiale e il privato avviassero una trattativa sul reciproco vantaggio da ottenere, entrambi risponderrebbero del tentativo di corruzione.

➤ Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione, abuso d'ufficio e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.).

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

➤ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (Art. 377 bis c.p.)

Il delitto di cui all'art. 377 bis c.p. prevede invece che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non

rispondere: tra questi rientrano gli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio. Per la sussistenza del reato di "corruzione in atti giudiziari" è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altre utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall'art. 377 bis c.p. l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia.

➤ Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

➤ Peculato (Art. 314 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

➤ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

➤ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

➤ Peculato per distrazione (Art. 314 bis c.p.)

"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

L'abuso d'ufficio, come è noto, è stato abrogato e sostituito da tale fattispecie. Il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, disciplinato dall'articolo 314 bis del Codice penale, prevede pene da sei mesi a tre anni per pubblici ufficiali che destinano denaro o beni mobili ad usi diversi da quelli previsti dalla legge, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno.

Alle predette ipotesi di reato si aggiungono:

- reati societari (art. 25 ter, D. Lgs. 231/2001);
- reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies, D. Lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevices, D. Lgs. 231/2001).

I nuovi reati tributari di cui al D.lgs. 231/01

In tema di reati tributari, si è di recente assistito a due interventi legislativi che hanno inciso sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di cui al d.lgs. 231/2001.

Con il primo intervento, ad opera del D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157, è stato introdotto nel decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, con riferimento ai seguenti reati tributari: – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000); – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000); – emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000); – occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000); – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000). Questa prima inclusione è stata realizzata dal legislatore senza condizioni o modifiche rispetto alle ipotesi previste dal Codice penale, semplicemente “estendendo” i citati reati tributari alla disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Con il secondo intervento, nel mese di luglio 2020, sono state ulteriormente ampliate le fattispecie tributarie rilevanti ai fini 231, secondo le condizioni dettate dalla c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) relativa alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale”. Nello specifico, il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117), ha aggiunto al decreto 231 anche i seguenti ed ulteriori reati tributari: – dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000); – omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000); – indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000). In questo caso, le nuove fattispecie di reato sono state introdotte limitando la responsabilità dell'ente solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

In sostanza, mentre con il primo intervento dell'ottobre 2019 (poi confermato in sede di conversione in legge nel dicembre del medesimo anno), si è operata una prima inclusione dei reati tributari senza condizioni (ovvero come semplice estensione dei reati alla disciplina di cui al decreto 231), con l'intervento del 2020 si è realizzata una seconda integrazione dei reati

tributari alla condizione della Direttiva PIF, ovvero limitando la punibilità degli enti per questi specifici reati, solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Il citato d.lgs. n. 75/2020, ha inoltre modificato i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d.lgs. n. 231/01) ed ha introdotto il nuovo reato presupposto di "Contrabbando" (art. 25-sexiesdecies, d.lgs. n. 231/01).

A mero titolo esemplificativo, si possono richiamare le seguenti condotte riconducibili ai reati tributari rilevanti ai fini 231:

I) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 74/2000): una società emette fatture per prestazioni mai eseguite e in sede di dichiarazione IVA le inserisce tra gli elementi contabili, ottenendo così un risparmio fraudolento per la società.

II) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000): una società si avvale di documenti falsi al fine di evadere l'imposta sui redditi, ottenendo così un risparmio fraudolento per la società.

III) Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000): la società emette fattura per operazioni inesistenti, al fine di consentire ad un terzo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

IV) Occultamento o distruzione di documenti e sottrazione al pagamento (art. 10, d.lgs. 74/2000): la società distrugge materialmente le scritture contabili obbligatorie, con impossibilità di ricostruzione del volume di affari, al fine di evadere le imposte ed ottenere un risparmio fraudolento per la società.

V) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000): un amministratore disperde beni della società per sottrarla al pagamento delle imposte, ottenendo un risparmio fraudolento per la società.

VI) Dichiarazione infedele (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 4, d.lgs. 74/2000): l'ente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, falsifica la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente stesso.

VII) Omessa dichiarazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 5, d.lgs. 74/2000): l'ente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presenta la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente stesso.

VI) Indebita compensazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000): l'ente, mediante il supporto di documentazione falsa, prospetta una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un vantaggio fraudolento per l'ente stesso.

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

L'art. 25 ter c. 1, lettera s bis) del D. lgs. 231/2001, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all'ipotesi contemplata al terzo comma dell'art. 2635 c.c che prevede che *"Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste"*.

La legge 190/2012 ha invece introdotto la "Corruzione tra privati", modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", così

qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale.

Affinché possa ritenersi integrato il reato presupposto ai fini della responsabilità ex D.lgs. 231/2001, occorre che la condotta prevista dall'articolo 2635 c. 3 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto qualificato così come indicato espressamente: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste."*

Ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2635 c. 3 c.c., così come richiamato dall'articolo 25 ter c. 1 lett. s bis) D. Lgs. 231/2001, e dell'articolo 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001, potrà dunque essere contestata una responsabilità amministrativa solo all'ente cui appartiene il soggetto corruttore, e solo qualora quest'ultimo appartenga ad una delle categorie indicate dall'art. 25 ter c. 1 prima parte, ovvero sia un amministratore, un direttore generale, un liquidatore o persona sottoposta alla vigilanza di costoro ed agisca nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2635 commi 1 e 2 c.c. In tal caso la sanzione pecuniaria dell'azienda cui appartiene il corruttore può arrivare sino ad euro 600.000 (seicentomila/00).

I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12

➤ Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio. (Art. 325 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro."

➤ Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. (Art. 326 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni."

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico

servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

➤ Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. (Art. 328 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

➤ Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità. (Art. 331 c.p.)

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività. Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

➤ Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”

➤ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

A questa elencazione va aggiunto anche tutto quanto previsto dalla recente normativa in materia di sicurezza informatica.

Come noto, in data 2 luglio 2024, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 giugno

2024, n.90 *“Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”* (di seguito anche *“Legge Cybersecurity”*).

La pubblicazione costituisce passaggio di irrobustimento della strategia nazionale in materia di sicurezza informatica e comporta l'introduzione di novità che impattano direttamente o indirettamente sulle principali normative di compliance, tra le quali il D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Considerato anche il recente recepimento nazionale della Direttiva sulle misure di cybersicurezza, cosiddetta “NIS2”, avvenuto con la pubblicazione in data 1° ottobre 2024 con entrata in vigore dal 18 ottobre 2024, del decreto legislativo n. 138, si evidenzia che la Legge Cybersecurity spinge i destinatari ad aumentare la sicurezza informatica per difendersi dai cyberattacchi e inasprisce le sanzioni previste per alcuni tipi di reati informatici.

Il secondo capo della Legge Cybersecurity, infatti dispone modifiche sostanziali e procedurali riguardanti i reati informatici, che comportano un inasprimento sanzionatorio e che impattano anche ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, l'art. 16 della Legge Cybersecurity prevede modifiche al Codice penale, tra le quali si segnalano:

- l'aumento delle pene e/o l'introduzione di circostanze aggravanti per i reati informatici, tra i quali l'art. 615 ter c.p., l'art. 615 quater c.p., l'art. 617 bis c.p., l'art. 617 quater c.p., l'art. 617 quinquies c.p., l'art. 617 sexies c.p., l'art. 635 bis, l'art. 635 ter c.p., l'art. 635 quater c.p., l'art. 635 quinquies c.p., l'art. 640 c.p. e l'art. 640 quater c.p.;
- l'estensione delle fattispecie aggravate per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) e di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), comprendendo anche l'uso di minaccia, la sottrazione o l'inaccessibilità dei dati e il caso di abuso da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio o investigatori privati;
- l'introduzione della nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma 3, c.p.), che sanziona la realizzazione del fatto estorsivo “mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater c.p., 617-sexies c.p., 635-bis c.p., 635-quater c.p. e 635-quinquies c.p. ovvero con la minaccia di compierle”;
- l'abrogazione dell'art. 615 quinquies c.p. e l'introduzione dell'art. 635 quater.1, rubricato “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”, che prevede pene rafforzate in caso di circostanze aggravanti rispetto all'abrogato art. 615 quinquies c.p..

In relazione alle modifiche apportate dalla Legge Cybersecurity al D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, si segnalano:

- l'aumento delle sanzioni pecuniarie, in relazione ai reati informatici di cui all'art. 24-bis, co.1, d.lgs. n. 231/2001, il cui massimo diventa 700 quote;
- l'inserimento del comma 1 bis all'art. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001, che prevede l'introduzione della nuova fattispecie di estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.),

quale nuovo reato presupposto per il quale è disposta anche l'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni;

- l'innalzamento della sanzione pecuniaria per gli enti in relazione ai reati informatici di cui all'art. 24-bis, co. 2, d.lgs. n.231/2001 e la sostituzione al comma 2 del riferimento all'art. 615 quinquies c.p. con il neo introdotto art. 635 quater.1 c.p..

Infine, tra le principali modifiche al Codice di Procedura Penale, si evidenziano:

- l'estensione del termine di durata massima delle indagini preliminari a 2 anni per i reati informatici (art. 407 c.p.p.);
- la concessione della proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari anche ai reati informatici (art. 406 c.p.p.).

In tema di visione ampliata della compliance giova ricordare che spesso queste condotte configurano anche possibili reati corruttivi nonché la violazione dei dati personali prevista dall'art. 33 GDPR.

In conclusione, alla luce delle novità introdotte dalla Legge Cybersecurity, diventa opportuna (se non necessaria):

- la sensibilizzazione dei dipendenti in materia di cybersicurezza;
- la necessità, di valutare, all'interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001, adottato dalla Viva Servizi e, se del caso, irrobustire le procedure che costituiscono protocolli preventivi rispetto ai reati informatici già contemplati dal D.lgs. n.231/01, ad esempio attraverso la presenza di rigide misure di segregazione degli accessi logici che impediscano a soggetti non autorizzati di accedere e/o manomettere la strumentazione informatica.


Sarà, inoltre, necessario considerare nei Modelli di prevenzione dei rischi di reato le nuove fattispecie introdotte quali reati presupposto, ove necessario, anche tramite un aggiornamento del risk assesment in modo da individuare eventuali ulteriori attività "sensibili" a tali fattispecie.

6 GESTIONE DEL RISCHIO

6.1 Il Ciclo di gestione del rischio

Il ciclo di gestione del rischio descritto di seguito si rifà al modello adottato dal United Nation (UN) Global Compact (cfr. A guide for anti-corruption risk assesment, ed. United Nation Global Compact Office 2013).

Tale modello e si articola nelle seguenti fasi:



6.2 Analisi del contesto esterno

A seguito della scissione del ramo di distribuzione gas metano dalla società Viva Servizi S.p.A., gestore unico del Servizio Idrico Integrato per l'intero ambito territoriale n. 2 Marche Centro-Ancona, si è costituita nel mese di dicembre 2021, la nuova società Viva Energia S.p.A. la cui denominazione, proprio per dare continuità con la gestione precedente, è stata mutuata per la prima parte dal nome della società scorporante già esistente e tuttora presente.

Viva Energia è una società totalmente pubblica partecipata da soli Enti Locali (Comuni) della Provincia di Ancona che attraverso proprie partecipate, gestisce solo indirettamente attività nel settore della distribuzione pubblica del gas (servizio pubblico) e non opera affatto sul mercato libero del gas. Trattasi pertanto di una holding finanziaria costituita per mantenere in capo ai Comuni la titolarità del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale (metano) e supportare le partecipate a prepararsi alle gare per il servizio già da tempo previste.

Il rapporto fiduciario necessariamente basato sulla trasparenza e sulla buona reputazione è considerato da VIVA Energia. un valore primario e presupposto fondamentale per favorire delle buone relazioni interne, l'interesse agli investimenti da parte delle istituzioni e dei partner, la fedeltà dei cittadini-utenti, l'attrazione delle migliori risorse umane e professionali, la professionalità dei fornitori.

Tutte le informazioni inerenti all'organizzazione ed utili per eventuali contatti saranno pubblicate nel sito internet istituzionale della Società.

In tale contesto si innesta la normativa sulla "anticorruzione" e sulla "trasparenza".

Il riferimento più autorevole per la conoscenza del contesto è secondo l'ANAC, il Rapporto elaborato da Transparency International. L'ultimo è stato pubblicato l'8 luglio 2025. Secondo il Rapporto **l'Italia è al 52° posto nella classifica globale ed al 19° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.**

L'anno precedente l'Italia occupava il 42° posto, mantenendosi sostanzialmente stabile.

L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il

mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti": il punteggio dell'Italia nel 2024 è 54, due punti in meno dello scorso anno, riflettendo una percezione di aumento della corruzione. Questo risultato segna un arretramento dopo anni di stabilità, con un calo di 10 posizioni globali e la perdita di 2 punti,

I paesi meno corrotti del mondo secondo l'indice di Transparency sono la Danimarca (90 punti), la Finlandia (88 punti) e Singapore (84 punti), seguiti da Nuova Zelanda e Lussemburgo/Norvegia.

In fondo alla classifica troviamo Somalia, Sud Sudan, Siria, Venezuela, Yemen e Libia, con punteggi molto bassi (vicini a 0-13 su 100).

Il Presidente ANAC ha sottolineato che *"La corruzione in Italia non si risolve criticando l'indice di percezione, cioè il termometro che segna la febbre, e che resta uno strumento utile. Aggredire il termometro è sbagliato. Vanno usati tutti gli strumenti che vi sono a disposizione, compreso l'indice del rischio di corruzione elaborato da Anac, basato su dati oggettivi. Più combattiamo la corruzione, meglio stiamo tutti"*.

Il Presidente di Anac ha poi richiamato all'importanza di una legge di regolamentazione delle lobby, di una normativa che eviti i conflitti d'interesse, stabilendo dei limiti. *"Il politico non può ricevere benefici da portatori d'interesse, altrimenti la sua decisione ne viene inficiata."*

Busia ha sollecitato, poi, all'introduzione dell'obbligo del titolare effettivo per le imprese che partecipano alle gare pubbliche. *"Il pubblico deve sapere con chi ha a che fare, con chi contratta. È uno strumento essenziale per rendere trasparente l'intero processo degli appalti"*. Infine, Busia ha ricordato come *"Anac stia lavorando alla realizzazione di una Piattaforma unica della Trasparenza, che consentirà più trasparenza, minori costi e dispendio di tempi ed energie, e minori oneri amministrativi per le Pubbliche amministrazioni. Perché trasparenza è strumento di efficienza"*.

Quanto all'Intelligenza artificiale nel Codice dei Contratti il Presidente ricorda che il Codice prevede che le stazioni appaltanti possano automatizzare le proprie procedure di acquisto attraverso blockchain e intelligenza artificiale, nell'ottica della realizzazione di più elevati standard di efficienza. I fornitori di software devono già mettere a disposizione il codice sorgente, ma resta un delicatissimo problema di trasparenza algoritmica, legato alla conoscibilità delle motivazioni e dell'iter logico seguito per le decisioni pubbliche assunte con sistemi di intelligenza artificiale, alla loro giustiziabilità e, quindi, al rispetto di diritti costituzionalmente tutelati della persona.

La temperatura della corruzione nel nostro Paese è stata messa in evidenza anche da Libera - nel suo dossier 'Italia sotto mazzetta', in occasione della giornata internazionale - che ha censito le inchieste sulla corruzione dal primo gennaio al primo dicembre 2025, contandone ben 96, alla media di otto al mese, con il coinvolgimento di 49 procure in 15 regioni e 1.028 persone indagate, quasi un raddoppio rispetto ai 588 dello scorso anno. Le regioni meridionali con le isole primeggiano con 48 indagini, seguite da quelle del Centro (25) e del Nord (23). La Campania è "maglia nera" con 219 persone indagate, segue la Calabria con 141 e la Puglia con 110. La Liguria con 82 persone indagate è la prima regione del Nord Italia, seguita dal Piemonte con 80. Ci sono mazzette in cambio di un'attestazione falsa di residenza per avere la cittadinanza italiana o per ottenere falsi certificati di morte. In altri casi le 'dazioni' hanno facilitato l'aggiudicazione di appalti nella sanità, per la gestione dei rifiuti o per la realizzazione di opere pubbliche, la concessione di licenze edilizie, l'affidamento dei servizi di refezione scolastica. Ci sono scambi di favori per concorsi truccati in ambito universitario. E ancora, le inchieste per scambio politico elettorale e quelle relative alle grandi opere con la presenza di clan mafiosi.

Relativamente alle città italiane a maggiore rischio corruttivo si specifica infine che Anac, utilizzando 70 indicatori in grado di rilevare i livelli di istruzione, benessere economico, capitale sociale e criminalità, ha stilato una classifica con i seguenti risultati. Le prime 20 città italiane dove è più alto il “rischio corruzione” sono tutte nel Meridione: Enna prima assoluta, Crotone seconda, terza Palermo; poi Caltanissetta e Cosenza. Quindi Agrigento, Reggio Calabria, Catania Caserta, Napoli, Siracusa, Trapani, Taranto, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Messina, Brindisi, Vibo Valentia, Salerno, Ragusa e Cosenza al ventesimo posto. Roma si posiziona al 57esimo posto su 106 totali. Tra le 10 province a minor rischio, si distingue Milano, seguita da Bologna, Modena, Ancona, Belluno, Trento, Parma, Monza e Brianza, Lecco e Padova.

Si ricorda inoltre il quadro anticorruzione italiano fornito dalla Commissione Europea come si ricava dalla pubblicazione a luglio 2025 della Relazione sullo Stato di diritto 2025.

La Relazione, in particolare, si concentra sugli aspetti di maggior attualità nel dibattito:

- **Conflitto di interessi: la proposta di legge è ancora in sospeso:** *Nella Relazione 2025 si registrano alcuni progressi rispetto alla raccomandazione di adottare una normativa complessiva sui conflitti di interessi per i titolari di cariche pubbliche. Rimane in sospeso una proposta di legge in materia di conflitto di interessi e volta a migliorare le disposizioni sull'integrità per i parlamentari.*
- **Lobbying: progressi limitati sulla regolamentazione complessiva:** *Secondo la Relazione sullo Stato di diritto 2025 la mancanza di una regolamentazione generale delle attività di lobbying è percepita come una delle principali carenze nel sistema di integrità nazionale. Nel corso della XIX legislatura sono stati presentati alcuni disegni di legge sul tema e nel 2024 si sono tenute alcune audizioni parlamentari ma l'iter legislativo non è avanzato.*
- **Finanziamento della politica: nessun progresso sulla trasparenza delle donazioni:** *Secondo la Relazione sullo Stato di diritto 2025 non vi sono ancora stati progressi sulla trasparenza dei finanziamenti dei partiti politici e delle campagne elettorali mediante donazioni di fondazioni e associazioni. Secondo la relazione, le donazioni private ai partiti potrebbero rappresentare un ostacolo per la responsabilità pubblica ed esercitare un'influenza sproporzionata sul programma politico da parte dei donatori privati.*
- **Pluralismo dei media e libertà di stampa: nessun ulteriore progresso sulla riforma sulla diffamazione:** *Nella Relazione sullo Stato di diritto 2025 non è stato rilevato nessun ulteriore progresso nel processo legislativo di riforma sulla diffamazione e sulla protezione del segreto professionale e delle fonti giornalistiche. Secondo la società civile, in Italia risulta sempre più diffuso e allarmante il ricorso ad azioni legali contro i giornalisti, comprese cause per diffamazione e altre azioni legali da parte di politici e membri del Governo, identificate come azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP).*

Tra le **raccomandazioni** formulate all'Italia, si cita in particolare:

- completare il sistema digitale di gestione delle cause nelle sedi penali e nelle procure;

- adottare la proposta legislativa pendente in materia di conflitti di interessi e intensificare l'impegno per adottare norme complessive sul lobbying per l'istituzione di un registro operativo delle attività dei rappresentanti di interessi, compresa un'impronta legislativa;
- intensificare l'impegno per affrontare efficacemente e rapidamente la pratica di incanalare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche e introdurre un registro elettronico unico per le informazioni sul finanziamento dei partiti e delle campagne;
- portare avanti l'attività legislativa in corso affinché siano in vigore disposizioni o meccanismi che assicurino un finanziamento dei media del servizio pubblico adeguato all'adempimento della loro missione e per garantirne l'indipendenza;
- portare avanti il processo legislativo in corso del progetto di riforma sulla diffamazione e sulla protezione del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, evitando ogni rischio di incidenza negativa sulla libertà di stampa e tenendo conto delle norme europee in materia di protezione dei giornalisti;
- intensificare le iniziative per costituire un'istituzione nazionale per i diritti umani tenendo conto dei principi di Parigi delle Nazioni Unite. L'adozione di norme su conflitto di interessi, lobbying, protezione del segreto professionale e delle fonti giornalistiche;

La prima fase per effettuare l'analisi del contesto esterno si sostanzia nell'acquisizione dei dati rilevanti. La Provincia di Ancona, non disponendo di banche dati statistiche proprie (fonti interne), ricorre a fonti esterne. Con il progetto "Misura la corruzione" l'ANAC ha appena messo a disposizione degli enti una serie di indicatori (red flags), che segnalano situazioni problematiche e misurano il rischio di corruzione nella PA. La strategia di azione del progetto si avvale di reti di collaborazione interistituzionale per garantire la massima trasparenza in ogni settore della Pubblica Amministrazione ed è oggetto di costante aggiornamento così da poter fornire indicatori il più attuali possibile.

Gli indicatori sono suddivisi in tre categorie: 1) Indicatori di contesto, raccolti in quattro domini tematici: criminalità, istruzione, economia e territorio e capitale sociale, 2) Indicatori appalti; 3) Indicatori comunali.

L'indice relativo alla corruzione per la Provincia di Ancona è pari a 0,21.

Il cambiamento climatico entra nell'analisi del contesto

L'analisi del cambiamento climatico è fondamentale nel contesto esterno del Piano Anticorruzione perché introduce nuovi rischi (es. fondi green, crisi energetiche) e impatti che possono generare corruzione, in particolare può aumentare il rischio corruttivo nella misura in cui vi sono trasferimenti finanziari, da parte delle pubbliche amministrazioni ai gestori del servizio ciclo integrato rifiuti, di entità rilevante e non ben controllata finalizzati ufficialmente a contrastarlo o a favorire l'adeguamento allo stesso.

Il 23 febbraio 2025 sono state introdotte modifiche ai principali standard ISO relativi ai sistemi di gestione, introducendo requisiti aggiuntivi che sottolineano l'importanza del cambiamento climatico come elemento da considerare all'interno del contesto organizzativo per il sistema di gestione pertinente. Le modifiche hanno introdotto due nuovi requisiti, integrati nei punti 4.1 e 4.2 della norma ISO 9001 e nelle clausole equivalenti negli altri sistemi di gestione. In particolare:

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto

- L'organizzazione deve identificare le questioni esterne e interne rilevanti per il proprio scopo che influenzano la capacità di raggiungere gli obiettivi previsti dal suo sistema di gestione.

Il punto sopra indicato si integra come segue:

- L'organizzazione dovrà valutare se il cambiamento climatico sia una questione rilevante.

4.2 Comprendere i bisogni e le aspettative delle parti interessate

L'organizzazione dovrà determinare:

- le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione.
- i requisiti rilevanti di tali parti interessate.
- quali di questi requisiti saranno affrontati attraverso il sistema di gestione.

I punti sopra indicati si integrano con la nota seguente:

Le parti interessate rilevanti possono avere requisiti relativi al cambiamento climatico.

6.3 Analisi del contesto interno: il sistema di prevenzione della corruzione della Società

Il sistema per la prevenzione della corruzione di VIVA Energia, si basa sul seguente modello operativo e funzionale.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito RPCT), nominato con atto dell'Amministratore Unico del 14.01.2026, propone all'A.U., ai sensi della L.190/2012, le azioni di prevenzione, definisce i percorsi di formazione finalizzati all'approfondimento della norma e in generale alla diffusione della cultura dell'etica della legalità, assicura le condizioni per l'esercizio del diritto di accesso civico;

Allo stato attuale in Viva Energia è presente una sola risorsa (impiegato amministrativo). Pertanto, non sono presenti possibili referenti per la prevenzione della corruzione. L'unico riferimento è costituito dall'Organo di vertice ovvero dall'A.U. che pertanto potrà:

- svolgere una funzione informativa e propositiva nei confronti del RPCT;
- vigilare sull'applicazione delle norme "anticorruzione", collaborando con il RPCT nella definizione e implementazione delle misure per la prevenzione della corruzione e nella verifica dell'efficace attuazione del PTTPC;
- contribuire, nel proprio ambito di competenza, a divulgare i contenuti del Piano e a promuovere l'etica e la legalità;
- assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni processate dalla propria Area o comunque di competenza della stessa;
- segnalare al RPCT le eventuali non conformità, sia di natura tecnica che di altro genere e ogni altro elemento che possa rappresentare anche potenzialmente un fattore di rischio o un indicatore di eventuali eventi corruttivi.

Fatti salvi i ruoli specifici sopra delineati, la partecipazione del dipendente verrà assicurata dal RPCT attraverso la formazione generale e incontri specifici, e con gli operatori che saranno più direttamente coinvolti nei processi a maggior rischio corruttivo e/o impegnati ad assicurare gli obblighi di trasparenza. (formazione attuata nel 2024).

6.4 Valutazione del rischio

L'analisi del contesto interno implica la considerazione di una serie di elementi, sia di carattere oggettivo (azioni disciplinari, segnalazioni opportunamente verificate, notizie di reato ecc.) e che di carattere percettivo (indagini interne di percezione del grado di corruzione) attraverso i quali poter valutare l'atteggiamento generale nei confronti dei temi dell'etica e del controllo interno.

Alla data della predisposizione del presente Piano non risultano referenti o responsabili di U.O. o Aree. Se questi verranno individuati avranno un ruolo fondamentale nel:

- ☐ monitorare le procedure esistenti sotto il profilo del rischio corruttivo ed eventualmente proporre le modifiche o l'implementazione di nuove procedure.
- ☐ valutare se, in base ad eventuali segnalazioni e ad altri elementi e informazioni, si possa delineare un qualche nuovo profilo concreto di rischio.

La mappatura dei processi, l'analisi e il monitoraggio del rischio, allo data della predisposizione del presente Piano non potranno essere effettuati ma saranno quindi attivati se la struttura organizzativa di Viva Energia dovesse variare e quindi saranno oggetto di un continuo aggiornamento che segue un percorso ciclico e che vede direttamente coinvolto l'A.U..

La metodologia di valutazione del rischio terrà conto del grado di standardizzazione dei singoli processi, in termini di normazione, regolamentazione interna e informatizzazione e dei dati rappresentati nella relazione annuale del RPCT, pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione.

Di seguito è riportata la matrice generale di valutazione del rischio secondo le indicazioni ANAC:

		Probabilità		
		bassa	media	alta
Impatto	alto	RM	RMA	RA
	medio	RMB	RM	RMA
	basso	RB	RMB	RM

RB: rischio basso, RMB: rischio medio basso RM: rischio medio, RMA: rischio medio alto, RA: rischio alto

L'indice di rischio è ricavato dall'interazione, secondo una gradazione a tre livelli (basso, medio, alto), dei seguenti parametri:

- 1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale di riferimento;
- 2) l'impatto che, nel caso in cui l'evento di corruzione si presentasse, avrebbe:

- a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, sulla reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- b) sugli stakeholders (cittadini, imprese, mercato, sistema Paese) in termini di minori o peggiori servizi, minori opportunità e peggioramento complessivo dello scenario di riferimento.

6.5 Il Responsabile della prevenzione della corruzione.

L'art. 1 comma 7 della l. 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) per tutte le Pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

In particolare il RPCT: a) elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico; b) definisce le procedure per formare i dipendenti operanti in particolari settori esposti alla corruzione; verifica l'attuazione del Piano; d) propone modifiche al Piano in caso di significative violazioni o di mutamenti nel contesto di r; e) verifica l'effettiva valutazione delle misure di prevenzione ed ella misura della rotazione degli incarichi; individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità. Il RPC inoltre vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi ed elabora la relazione annuale sull'attività svolta.

La Circolare DPCM n. 1/2013 ne aveva definito i criteri di scelta, le incompatibilità e la durata. In particolare, si veniva a confermare l'orientamento già espresso sulla scelta di una figura interna all'organizzazione sia pure in posizione dirigenziale o simile e comunque non in conflitto di interesse con l'assolvimento di tale ruolo rispetto alla propria attività societaria.

Le linee guida elaborate nel 2017 hanno previsto inoltre l'incompatibilità tra la figura dell'OdV e quella del RPCT.

A fronte dei compiti attribuiti, la l.190/2012 prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento da parte del RPCT.

In particolare, all'art. 1, c. 8, si prevede una responsabilità per la mancata predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti.

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione e di averne osservato le prescrizioni e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Inoltre, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del

Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala:

- (in qualità di responsabile – anche - della trasparenza) una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- il mancato rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (art. 15 del d.lgs. 39/2013).

Il provvedimento di nomina è di competenza dell'Organo Amministrativo (A.U.). VIVA Energia ha nominato quale proprio RPCT l'avv. Roberta Penna Responsabile dell'Area Legale della società Viva Servizi S.p.A., quale Dirigente in servizio ed in virtù della Convenzione definita tra le due società per lo svolgimento di prestazioni collaborative.

6.6 Gli altri soggetti coinvolti

L'Amministratore Unico

L'A.U. è l'organo di indirizzo che nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

L'A.U. approva il Piano della prevenzione della corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

I Responsabili delle aree a rischio corruzione

Allo stato attuale non risultano responsabili titolari dei Processi/Attività a rischio corruzione da individuare nel presente Piano. Sono invece presenti in virtù della Convenzione per lo svolgimento di prestazioni da parte di Viva Servizi alcuni responsabili di Area della società Viva Servizi S.p.A. che seppure esterni vengano ad essere attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgere attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione;
- partecipare al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT per individuare le misure di prevenzione;
- assicurare l'osservanza e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottare le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.

Dipendenti/Collaboratori

I dipendenti e i collaboratori esterni in virtù della predetta Convenzione partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel Piano, segnalando le situazioni d'illecito al RPCT e i casi di conflitto di interessi. È altresì presente un dipendente interno assunto nel corso del 2023 con la qualifica di “impiegato amministrativo”

RASA

In ossequio alle prescrizioni dell'ANAC allorché la società eserciterà attività diretta in materia di appalti ed acquisizioni, dovrà essere individuato il Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) che potrà coincidere con la figura dell'A.U.

RPD

il Responsabile per la pubblicazione dei dati sul sito coincide con la risorsa presente.

OdV

È stato nominato l'OdV unipersonale con atto dell'A.U. del 11.10.2024.

Tenendo in considerazione l'assetto organizzativo di VIVA Energia, è possibile individuare un solo soggetto dipendente diretto di detta società che, unitamente agli organi sociali, collaboratori e consulenti sono destinatari della normativa descritta al capitolo precedente e debbono, pertanto, attenersi ai comportamenti che se ne desumono.

Tutti i futuri soggetti che saranno assunti alle dipendenze della società Viva Energia, devono osservare, per quanto applicabile, le regole di condotta prescritte nonché rispettare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le procedure specifiche richiamate adottando comportamenti idonei al fine di prevenire qualunque situazione illegale o non conforme ai principi che la società intende perseguire con l'adozione del presente documento. I soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni previste nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

6.7 Identificazione delle attività sensibili.

Attraverso un capillare coordinamento dell'attività di *risk management* effettuata al fine di identificare i reati riconducibili all'ambito della corruzione con puntuale riferimento alle indicazioni di cui all'art. 1, comma 16 della l. 190/2012, allegato 2 del PNA che fissa quali sono le "aree di rischio comuni ed obbligatorie" occorre partire con l'avvio del presente Piano solo con la individuazione delle aree a rischio già presenti nel M.O.G. 231 della società incaricata di prestare servizi a Viva Energia con un *focus* mirato anche a quelle ipotesi delittuose non espressamente previste dal decreto 231 ma che hanno comunque, rilevanza nel contesto generale di prevenzione di fenomeni corruttivi e di trasparenza.

A livello di sintesi le principali aree a rischio individuate all'esito del processo di valutazione sono le seguenti:

- gestione delle risorse umane.
- gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture nei casi in cui la società operi quale Centrale di committenza, Stazione appaltante o Stazione unica appaltante;
- gestione dei rapporti con Enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad es. rapporti con l'amministrazione finanziaria, INPS, INAIL, Autorità di vigilanza, etc.) e gestione degli adempimenti, delle verifiche e delle ispezioni da parte degli enti pubblici di controllo (amministrative, fiscali, previdenziali, relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale, etc);
- attività dirette alla gestione dei compiti affidati;
- gestione dei contributi, sovvenzioni ecc.;
- gestione dei flussi economici e finanziari e gestione del bilancio.

Nell'operatività di VIVA Energia i processi a rischio sono ampiamente mappati all'interno del M.O.G. 231 al capitolo 5 Mappatura dei rischi. Pertanto, si rinvia a detto documento per quanto

applicabile a Viva Energia e rinvenibile sul sito “www.vivaenergiaholdingfinanziaria.it” alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Per l’elencazione dei processi maggiormente sensibili al rischio “*corruzione*” si rinvia all’individuazione operata nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Viva Energia Holding Finanziaria S.p.A. rinvenibile sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

7 CONFLITTO DI INTERESSE

L’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”*

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti a adottare atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente.

8 LE MISURE OBBLIGATORIE EX L.190/2012

Ai sensi del DPR n.62/2013, le misure obbligatorie devono essere rispettate oltre che da tutti coloro che saranno assunti alle dipendenze della Società, sia a tempo indeterminato che determinato, sia strutturati che in posizione di distacco, da coloro che hanno con VIVA Energia un rapporto di collaborazione o consulenza nonché dai soggetti alle dipendenze di soggetti giuridici che operano all’interno della società in quanto titolari di contratti di appalto o convenzionali.

8.1 Formazione dei dipendenti

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.

In tale senso i dipendenti, che saranno via via chiamati ad operare negli uffici che oggettivamente sono a rischio corruzione e comunque individuati dallo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno partecipare ad uno specifico programma di formazione.

In particolare, il piano formativo è articolato in tre ambiti d’intervento:

- Comunicazione generale: diffusione a tutto il personale dei principi normativi e contestualizzazione dei profili di rischio legati all’attività della società;
- Formazione specifica: formazione diretta in modo specifico al personale direttivo ed operativo in aree di rischio aziendali;
- Formazione periodica: formazione erogata in occasione di nuove assunzioni o di assegnazioni di nuove mansioni.

Il piano formativo deve contemplare almeno le seguenti tematiche:

- Contesto normativo di riferimento (a titolo non esaustivo legge n. 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione, D.lgs. 33/2013, etc.): aspetti tecnici e conseguenze pratiche sulle società di diritto privato in controllo pubblico;
- Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla società;
- Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti in ambito della prevenzione;
- Incarichi a rischio con l'approfondimento delle mansioni maggiormente esposte al rischio corruzione;
- Procedure aziendali in essere a presidio del rischio corruzione;
- Trasparenza ed Integrità: procedure in essere e il ruolo del sito web istituzionale della società (contenuti obbligatori, accessibilità, etc.);
- Flussi informativi;
- Sistema disciplinare di riferimento;
- M.O.G. avendo riguardo alla parte speciale dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

8.2 Codice Etico Comportamentale

VIVA Energia ha adottato un proprio Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di prevenzione della corruzione poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tale via, indirizzano l'azione amministrativa.

Sull'argomento, il PNA dispone di tener conto delle linee guida della CIVIT, di condividerne i contenuti con la partecipazione degli stakeholders; di prevedere regole comportamentali specifiche e calibrate sulle diverse professionalità. L'approccio è concreto e chiaro in modo da far comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche. È stato già concluso un primo ciclo di formazione nel 2024 in materia.

8.3 Sistema disciplinare

Per una efficace e credibile attuazione del presente Piano e delle procedure da esso richiamate, dovrà essere introdotto un sistema disciplinare di natura sanzionatoria rivolto al personale ed ai collaboratori esterni in ambito anticorruzione.

8.4 Rotazione del personale

Allo stato attuale, non sussiste l'obbligo della rotazione del personale. Se la situazione organizzativa muta si farà integrale rinvio ai dati contenuti nell'analisi effettuata e pubblicata sul sito istituzionale.

8.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – il c.d. “pantouflage”

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, contempla l'ipotesi relativa alla cd. Incompatibilità “successiva al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione” (il c.d. “pantouflage”) introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter,” I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente c. sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”

A tale proposito è intervenuta l'ANAC con l'orientamento n.24 del 21 ottobre 2015 che recita nel modo seguente: “Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente”.

In attuazione del predetto orientamento dovranno essere verificate le seguenti misure:

1. nei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato è inserita la clausola che prevede l'impegno al rispetto del divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il contributo e/o l'apporto decisionale del dipendente;
2. nei bandi di gara è inserita la condizione soggettiva, da autocertificare a cura del legale rappresentante, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi di alcun genere nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione a soggetti che, in qualità di pubblici dipendenti hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali in procedimenti che hanno interessato la ditta. I contratti stipulati in violazione dell'art. 53 c. 16 ter del d.lgs.165/2001 sono nulli, pertanto la società agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da tale effetto.

9 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Oltre alle suddette precauzioni al fine di garantire la massima applicazione delle regole anticorruzione e di trasparenza sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i Destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Tali principi vanno, ovviamente, proporzionati al ruolo di società a partecipazione totale pubblica che VIVA Energia riveste.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole future se saranno adottate dalla Società (Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione), quale espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nelle procedure, e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi; a tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella Parte speciale;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti nel precedente capitolo dedicato alla corruzione, anche qualora non costituiscano presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;

- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della società. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate dal presente documento, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi incaricati di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere gestiti in modo uniforme e nel pieno rispetto delle disposizioni aziendali applicabili;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti qualificati e idonei;
- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione del Modello, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi

responsabili e, contemporaneamente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- il personale assunto alle dipendenze della Società non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- la stipula da parte della Società di contratti/convenzioni con Pubbliche Amministrazioni deve essere condotta in conformità con la normativa vigente, nonché con i principi, i criteri e le disposizioni dettate dalle disposizioni organizzative e dalle procedure aziendali;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati in modo puntuale, chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati alterazioni o interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (es., per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio;
- nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non deve sfruttare, né menzionare la posizione che ricopre all'interno di VIVA Energia per ottenere utilità che non gli spettino;
- nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
- è fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- gli incarichi conferiti a collaboratori e/o consulenti esterni devono essere sempre redatti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni applicabili e l'indicazione del compenso pattuito.

Rapporti con i terzi - Corruzione passiva

- nel testo dei contratti stipulati con soggetti terzi deve essere contenuta un'apposita dichiarazione con cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di accettare il contenuto delle regole anticorruzione interne e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esse contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 23/2001 o comunque in contrasto con la l. 190/2012;
- è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale;
- l'assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;
- la retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità.
- è fatto divieto ai Destinatari, di ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di qualsiasi altra natura ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o accettarne la promessa;
- qualunque dipendente che riceva omaggi o vantaggi di qualsiasi natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a restituirli e a darne comunicazione secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- è fatto obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- è fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:
 - interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado;
 - interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale;
 - interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- è fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Misure specifiche per particolari rischi

Gestione del personale

Relativamente ai rischi precedentemente descritti, oltre a quanto già rilevato risulta necessario una volta che l'organizzazione della società sarà alimentata da successive assunzioni od altro:

- predisporre un regolamento per la rotazione/segregazione delle funzioni;
- adottare procedura su “segregazione dei ruoli” ovvero su possibile rotazione del personale.

Gestione Contratti pubblici

Risulta necessario:

- introdurre obbligo di motivazione in fase di programmazione;
- programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture;
- controllo periodico e monitoraggio dei tempi in ordine alle scadenze contrattuali;
- obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe o affidamenti d'urgenza;
- procedure interne per individuare criteri di rotazione nella nomina del RP;
- obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura;
- audit sui bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC;
- obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta;
- sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti sulla assenza di interessi personali;
- obbligo di comunicare al PRC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori;
- obbligo di trasparenza e pubblicità delle nomine dei componenti la commissione di gara;
- rilascio da parte dei componenti la commissione delle dichiarazioni di cui all'art. 84 Codice degli Appalti;
- obbligo di preventiva pubblicazione on line delle sedute di gara;
- check list di verifica relativa ai tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita;
- controllo sull'applicazione delle penali per il ritardo;
- istruttoria interna sulla legittimità della variante
- adozione di sistemi di controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione e le competenze.¹

10 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

10.1. Inquadramento normativo

A livello normativo, in Italia, l'istituto giuridico del whistleblowing, è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. In particolare, l'art. 1, comma 51, della legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

La disciplina è stata integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing. Da allora ANAC è chiamata a gestire le segnalazioni provenienti, oltre che dal proprio interno, anche da altre amministrazioni pubbliche. La riforma dell'istituto è quindi intervenuta con la legge 30 novembre 2017 n. 179.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 54-bis, co. 5, d.lgs. 165/2001, l'ANAC ha adottato specifiche “Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di

¹ Si veda la scheda per la predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della corruzione pubblicata sul sito VIVA Energia.

cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

Successivamente, in Italia, l'istituto giuridico del whistleblowing è stato disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", il quale ha abrogato le precedenti disposizioni normative in materia, indicate nell'elenco seguente:

- l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Le segnalazioni interne, come previsto dalla normativa sono ricevute dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Qualora, il RPCT ritenga fondata la segnalazione deve comunicare l'esito dell'indagine all'AU, secondo le rispettive competenze.

10.2. Le segnalazioni

Il whistleblowing è adottato per consentire la segnalazione di condotte illecite, effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, da parte sia dei dipendenti di VIVA Energia, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, e dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi, nell'ipotesi in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi all'attività svolta dalla Società.

10.3. Le condotte illecite

Lo scopo della norma consiste nel prevenire o contrastare fenomeni tra loro diversi che comprendono sia illeciti penali che civili e amministrativi, sia irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività della Società nella misura in cui tali irregolarità costituiscono un indizio sintomatico di irregolarità a causa del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite.

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono, quindi, non solo le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività aziendale, si riscontrino comportamenti impropri.

Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

10.4 Il fine di tutelare “l’interesse all’ integrità della pubblica amministrazione”

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere fatta per la salvaguardia dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione.

Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine della Società.

10.5 I destinatari delle segnalazioni

Le segnalazioni, come previsto dall’art. 54-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, possono essere inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Viva Servizi, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione, o tramite denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

In aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 si raccomanda di ricorrere, in prima istanza, al canale interno, inoltrando la segnalazione al RPCT (modulo presente sul sito) o oralmente.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunte dal RPCT le comunicazioni dovranno essere inviate all'Autorità nazionale anticorruzione o tramite denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Per l’invio delle segnalazioni ad ANAC possono essere utilizzati i seguenti canali:

- piattaforma informatica: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>. Tramite il presente link si accede alla pagina web “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e irregolarità ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001 (whistleblowing)” che indica le modalità da seguire per accedere alla piattaforma. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, l’utente inserisce nella Sezione “Identità” le informazioni, da inserire obbligatoriamente, che lo identificano univocamente. L’interessato è tenuto, altresì, a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le rimanenti Sezioni del modulo, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. L’utilizzo della piattaforma informatica, oltre a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, consente a quest’ultimo di accedere alla propria segnalazione fino a cinque anni successivi alla data della segnalazione stessa - tramite l’utilizzo di un codice identificativo univoco che gli viene fornito all’esito della procedura effettuata – e di dialogare con ANAC. Ciò al fine di monitorare lo svolgimento del procedimento amministrativo eventualmente avviato in seguito alla segnalazione. Una volta inviata la segnalazione di fatti illeciti o la comunicazione di misura ritorsiva, l’utente riceve un codice identificativo univoco o password di 16 caratteri (key code) che gli/le permette di accedere alla propria segnalazione/comunicazione. Ciò può essere utile sia per integrare la segnalazione, sia per conoscerne gli esiti. Il key code non può essere replicato. Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura. Si precisa che in caso di smarrimento del key code, il whistleblower non può più collegarsi alla propria segnalazione e per fornire specificazioni o ulteriore documentazione. In tal caso diventa onere del segnalante far presente all’Ufficio UWHIB dell’ANAC tale situazione comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il key code;

- protocollo generale: l’utilizzo di tale canale è consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest’ultimo presenti momentanee disfunzioni o l’interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici. È altamente raccomandato che la segnalazione venga effettuata compilando il modulo predisposto da ANAC. La segnalazione può anche essere presentata con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli

elementi essenziali indicati in quest'ultimo. Il modulo debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all'ufficio protocollo dell'Autorità tramite: posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno; consegna a mano in sede all'indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – c/o Palazzo Sciarra Via Minghetti, 10 – 00187 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata alla seguente casella istituzionale dell'Autorità: protocollo@pec.anticorruzione.it. Per poter essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione sia inserita in busta chiusa e indirizzata all'Ufficio UWHIB dell'Autorità, con la locuzione ben evidente “Riservato – Whistleblowing” o altre analoghe. La stessa dicitura va indicata nell'oggetto quando la segnalazione viene trasmessa per posta elettronica certificata.

10.6 Trattamento delle segnalazioni anonime

L'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità.

Tale norma opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria di “dipendenti pubblici”. Se il segnalante non svela la propria identità la Società o l'ANAC non hanno modo di verificare se si tratta di un dipendente pubblico o equiparato, come inteso dal co. 2 dell'art. 54-bis.

10.7 Tutela del whistleblower

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro a seguito della segnalazione effettuata.

Per misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro si deve fare riferimento ad atti o provvedimenti di carattere organizzativo, diversi da quelli menzionati espressamente nella legge (sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento) che producono effetti di discriminazione o ritorsivi nei confronti del segnalante. Tali misure, inoltre, si configurano non solo in atti e provvedimenti, ma anche in comportamenti od omissioni posti in essere dalla Società nei confronti del dipendente/segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore, con un intento vessatorio o comunque con la volontà di peggiorare la sua situazione lavorativa.

Si riporta nel seguito un elenco di possibili misure ritorsive, destinatarie delle comunicazioni di misure ritorsive:

- irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artificialmente negativa;
- mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
- revoca ingiustificata di incarichi;

- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.;
- per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante deve essere comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Società del segnalante. Le modalità per comunicare ad ANAC l'adozione di misure ritorsive sono le stesse indicate per l'invio delle segnalazioni.

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT, quest'ultimo offre il necessario supporto al segnalante, indicando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis.

Inoltre, come previsto dall'art. 54-bis, co. 3 del D. Lgs. 165/2001, l'identità del segnalante non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In quest'ultimo caso, il RPCT procede a richiedere al segnalante il consenso a rivelare la propria identità.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

A tale scopo, il trattamento di tali elementi va improntato alla massima cautela, procedendo ad oscurare i dati personali, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Un'importante conseguenza della tutela della riservatezza è la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Anche la normativa di protezione dei dati prevede una specifica disposizione a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. L'art. 2-undecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 stabilisce che nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'organizzazione, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160, d.lgs. n. 196/2003.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura

di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni alla Società, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Infine, all'insieme di tutele riconosciute al segnalante si aggiunge anche l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179) sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

La norma effettua un bilanciamento tra l'esigenza di garantire la segretezza di cui alle citate disposizioni, da una parte, e la libertà del whistleblower di riferire circa i fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza, l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, nonché la prevenzione e repressione delle malversazioni, dall'altra.

All'esito di tale bilanciamento prevale il diritto del dipendente pubblico di segnalare fatti illeciti e di godere delle tutele di cui all'art. 54-bis, alle seguenti condizioni:

- il segnalante deve agire al fine di tutelare "l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni" (art. 3, co. 1, l. 179);
- il segnalante non deve aver appreso la notizia "in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata" (art. 3, co. 2, l. 179);
- le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati "con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito" (art. 3, co. 3, l. 179) e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

In assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli artt. 326, 622, 623 c.p. e dell'art. 2105 c.c. è fonte di responsabilità civile e/o penale.

Le tutele previste dall'art. 54-bis nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante prevista dall'art. 54-bis per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

10.8 Inconferibilità ed incompatibilità

Il quadro normativo prevede inoltre una disciplina specifica della materia delle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, funzionale alla prevenzione di fenomeni di corruzione.

Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, adottato in attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'art. 1.190/2012, ha previsto le fattispecie di:

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

All'atto del conferimento dell'incarico i vertici aziendali e i titolari di incarichi presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle possibili cause di inconferibilità/incompatibilità che deve essere aggiornata annualmente e pubblicata sul sito istituzionale.

Qualora venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, se ne dovrà dare informativa formale al RPCT che provvede a contestare all'interessato l'esistenza della situazione di incompatibilità, dandone comunicazione all'A.U. conferente l'incarico ai fini dell'accertamento e della eventuale responsabilità disciplinare.

Il RPCT, una volta accertata la violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n.39/2013 provvede a segnalare il caso all'ANAC, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.39/2013 è pubblicato sul sito istituzionale.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs.n.39/2013 e i relativi contratti sono nulli. L'eventuale insorgenza di una situazione di incompatibilità ai sensi del D.Lgs.n.39/2013 successivamente al conferimento dell'incarico comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato da parte del RPCT.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs.165/2001 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissione e nelle assegnazioni agli uffici" introdotto dall'art. 1, c. 46, l. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

AI fini dell'applicazione della norma citata il responsabile del procedimento deve garantire che:

1. nei bandi e negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;

2. i dipendenti che verranno assunti se destinatari di incarichi tra quelli individuati all'art. 35 bis c.1 b) del D.Lgs. 165/2001 sottoscrivano una dichiarazione sull'insussistenza di tale causa di inconferibilità;

3. che i membri di commissioni, anche con compiti di segreteria, per l'accesso a pubblici impieghi o per la selezione di consulenti o collaboratori e i membri di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi sottoscrivano una dichiarazione sull'insussistenza di tale causa di inconferibilità.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate dal D.Lgs. n. 39/2013 (artt. 9-14). A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 175/2016.

A tali fini la società adotta le seguenti misure: a) sono inserite le incompatibilità negli atti di affidamento degli incarichi; b) i soggetti rendono la dichiarazione di insussistenza all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza svolge un ruolo di Vigilanza.

11 SEZIONE “B” - TRASPARENZA

Come già specificato in premessa, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, comma 2). Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso da parte del cittadino (art. 5).

La CIVIT con la delibera n. 50/2013 ha quindi previsto che *“Tali società è opportuno che prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l’assolvimento degli stessi. Esse provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”*.

Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto, oltre che della vigente normativa in materia sopra richiamata, delle linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione – già CIVIT), pubblicate in data 23.06.2015 (determinazione n. 8 del 17.06.2015) nonché delle ultime Linee guida (luglio 2020) che integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con lo scopo di definire i ruoli, le responsabilità, le procedure operative attraverso cui la Società provvede all’attuazione degli obblighi di trasparenza al fine di consentire a tutti i cittadini, in qualità di destinatari/utenti dell’attività gestita da VIVA Energia una effettiva conoscenza della azione della Società e di agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

Il Programma, redatto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.33/2013, è stato elaborato avendo particolare riguardo alle indicazioni impartite dall’ANAC e nello specifico:

- ☐ Delibera n. 105/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) “Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
- ☐ Delibera n. 2/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- ☐ Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ☐ Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ☐ Delibera n. 50/2013 di CIVIT “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”
- ☐ Delibera n. 59/2013 di CIVIT “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”
- ☐ Delibera n. 65/2013 di CIVIT “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
- ☐ Circolare n. 1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
- ☐ Delibera n. 114/2014 di ANAC: “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle Pubbliche Amministrazioni”
- ☐ Delibera n. 10/2015: “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”
- ☐ Orientamenti dell’ANAC
- ☐ Determinazione n. 8 del 17.06.2015: «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»
- ☐ Orientamento specifico dell’ANAC n. 24 del 23.09.2015
- ☐ Determinazione n. 430 del 13/04/2016 “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”
- ☐ Delibera 28 dicembre 2016, n. 1309 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, il c.d. FOIA (. Le modalità applicative relative alla presentazione della richiesta e i tempi di decisione sono state adottate dal Dipartimento della funzione pubblica con circolare 30 maggio 2017, n. 2/2017).

- ☐ Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
- ☐ Determinazione n. 241 del 08/03/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016
- ☐ Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
- ☐ Determinazione n. 1208 del 22/11/2017 - rif. Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
- ☐ Delibera numero 859 del 25 settembre 2019 “Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell’avvio del procedimento di vigilanza per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013”
- ☐ Delibera numero 177 del 19/02/2020- Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate con delibera n. 177 del 19 Febbraio 2020
- ☐ Delibera numero 469 del 9 giugno 2021 -Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)
- ☐ Delibera n. 371 del 27 luglio 2022 - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- ☐ Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- ☐ Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 sulla trasparenza dei contratti pubblici
- ☐ Delibera n. 213 del 23 aprile 2024 -Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell’Autorità.
- ☐ Delibera n. 192 del 7 maggio 2025. Oggetto: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2024
- ☐ Piani Nazionali Anticorruzione Trasparenza ANAC

Il Programma è strutturato secondo l’indice definito dall’ANAC nella Delibera n. 50/2013.

La trasparenza, intesa quale strumento di lotta e prevenzione della corruzione è al tempo stesso principio e strumento e la sintesi di questi due concetti e del loro fondamento costituzionale è

contenuto nell’articolo di apertura del D. Lgs. n. 33/2013. “La trasparenza...concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione”, ponendosi in tal senso anche quale “condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali”.

Una amministrazione aperta e al servizio del cittadino è condizione imprescindibile per l’esercizio del diritto ad una buona gestione della “cosa pubblica”.

VIVA Energia aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con tutti i portatori di interessi nei confronti della Società. La trasparenza dunque, prima ancora che un obbligo di legge, è considerato un valore primario e un obiettivo strategico della società.

La Società provvede quindi di volta in volta alla pubblicazione sul portale istituzionale dei documenti, dati e informazioni per i quali il citato decreto ne prevede la pubblicità, nella sezione “Amministrazione trasparente”, organizzata in sottosezioni, secondo quanto previsto dalla tabella 1 del D. Lgs. 33/13 e nel rispetto dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di cui alla delibera CIVIT. n. 50/2013.

L’attività di monitoraggio della sezione “Amministrazione Trasparente” è svolta dal Responsabile per la Prevenzione e la Trasparenza (RPCT).

Ai sensi dell’art.43 c.5 del D.lgs. n.33/2013, gli eventuali casi gravi di inadempienza degli obblighi in materia di pubblicazione, se non opportunamente sanati, sono comunicati all’ A.U. ai fini dell’attivazione delle altre eventuali forme di responsabilità.

11.1 Nomina Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità

L’A.U. ha nominato l’avv. Roberta Penna, Responsabile per la trasparenza.

La nomina è stata compiuta in ossequio a quanto stabilito:

- dall’art. 43 del citato D.Lgs., il quale prevede al c. 1, che le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono svolte, di norma e quindi con possibilità di diversa determinazione, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, c. 7, della L. n. 190/2012;
- dall’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che prevede che la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, si attua scegliendo motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative;

Il Responsabile per la trasparenza, come prescritto dalla normativa richiamata, ha altresì il compito di:

- effettuare una costante attività di controllo sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- riferire all’A.U. e segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controllare e garantire la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/13.

I principali compiti del Responsabile della trasparenza sono altresì i seguenti:

- verificare l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicurare la qualità e la correttezza dei dati pubblicati;
- raccolta di informazioni e segnalazioni interne;
- elaborazione e pubblicazione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- ogni altro adempimento ritenuto necessario.

12 CONFLITTI D'INTERESSE TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

- la tracciabilità dei processi decisionali adottati da coloro che saranno via via assunti alle dipendenze della Società deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.
- le informazioni raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge.
- i Destinatari che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di Gara sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione;
- è fatto divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;
- è fatto obbligo di utilizzare i beni della società con particolare cura e diligenza, secondo le modalità previste e solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio;
- è fatto divieto di cedere, anche temporaneamente, a terzi i beni della società, salvo i casi previsti dalla legge;
- le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente alla Direzione/Area competente e al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di irregolarità.

13 ACCESSO GENERALIZZATO

L'art. 6 del citato D.Lgs. 97/2016 ha introdotto, sostituendo l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, l'istituto dell'accesso civico generalizzato che attribuisce a “chiunque” il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti anche dalle società in controllo pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis.

Tale ausilio si caratterizza dal fatto che: a) la richiesta può essere fatta da chiunque e non richiede motivazione; b) la richiesta può avere ad oggetto dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo della pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

Infatti, l'accesso è rifiutato se occorre evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico o alla tutela di un interesse privato tra cui assume particolare importanza la protezione dei dati personali. Inoltre, è escluso nel caso di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli dell'art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990.

Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico” per

fornire una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato.

Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica, in accordo con l'ANAC nel dare attuazione all'istituto ha emanato la Circolare n. 2/2017. Tale documento ha individuato quale strumento utile per agevolare e monitorare l'accesso generalizzato un Registro degli accessi, contenenti l'elenco delle richieste da pubblicare nella sezione "Altri contenuti- Accesso civico" dell'Area Amministrazione Trasparente.

La Società nel corso del 2023 ha predisposto e pubblicato il registro degli accessi.

14 ACCESSO CIVICO

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal D.Lgs. 33/2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l'amministrazione abbia omissso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

Anche gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, sono, dunque, soggetti al cd. accesso civico.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione.

Il Responsabile per la trasparenza, una volta ricevuta la richiesta trasmissibile anche attraverso il modulo pubblicato sul sito e verificatane la correttezza/fondatezza:

- se il dato, l'informazione o il documento risulta già pubblicato, fornisce al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
- se il dato, l'informazione o il documento non risulta pubblicato, trasmette tempestivamente la mail al Responsabile della pubblicazione, così come individuato dalla Società, affinché questi provveda:
 - o a pubblicare il dato, l'informazione o il documento richiesti almeno 7 giorni prima della scadenza del termine per la pubblicazione (30 gg dalla richiesta)
 - o a darne contestuale informativa al Responsabile per la trasparenza
- entro trenta giorni dalla richiesta comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile per la Trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del D.Lgs. 33/2013; le richieste di accesso vengono poi menzionate nelle relazioni semestrali.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Amministratore Unico) di cui all'articolo 2, comma 9-bis, L. 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede nei termini e con le modalità di cui sopra.

Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.

15 OBIETTIVI DI PERIODO IN MATERIA DI TRASPARENZA

15.1 Implementazione “Sistema Trasparenza”

Gli obiettivi di breve periodo (2026) sono:

- aggiornamento e alimentazione continua delle sezioni dell’albero grafico e strutturale articolato nel precedente paragrafo per il miglioramento complessivo della qualità della sezione Amministrazione Trasparente, con particolare attenzione alla visibilità e completezza dei dati
- implementazione del sistema di archiviazione dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, che consenta l’archiviazione periodica del dato in una sottosezione “Archivio”, in base a quanto definito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 33/13 (Soggetti interessati: Responsabile Sistemi Informativi Viva Servizi)
- nomina del Responsabile delle segnalazioni e del Facilitatore.

Gli obiettivi di lungo periodo (2026-2027-2028) sono:

- individuare e pubblicare eventuali dati ulteriori
- mantenere l’aggiornamento sulla formazione del personale interno al fine di una maggiore sensibilizzazione sul tema e della diffusione della cultura della trasparenza
- individuare le più opportune modalità di coinvolgimento degli stakeholder;

15.2 Coinvolgimento degli stakeholder

Il coinvolgimento degli stakeholder può produrre dei risultati di interesse per il Programma.

Tale attività è dunque prevista tra gli obiettivi di lungo periodo e sarà oggetto di attenta valutazione, al fine di individuare le modalità più efficaci ed opportune per garantire detto coinvolgimento.

15.3 Adozione Piano per la Trasparenza

Conseguentemente alla delibera di approvazione del presente Piano si prevede che quest’ultimo:

- viene pubblicato sul sito internet della Società, all’interno della sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Livello 1 “Disposizioni generali” – sottosezione Livello 2 nonché alla sottosezione Livello 1 “Altri contenuti” – sottosezione Livello 2 “Prevenzione della corruzione”.
- viene data comunicazione della pubblicazione al personale della Società.